

COMUNE DI VALPERGA
PROVINCIA DI TORINO

PIANO COMUNALE DEL COLORE

NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato


3

Committente:

Comune di Valperga
Via Matteotti 19 - 10087 Valperga (TO)

A cura di:

Arch. Lorenzo Prizzon
AREA snc di F. Prizzon e C.
Via Varallo 28a - 10153 Torino (TO)
lorenzo.prizzon@areatorino.it
tel 011 888600
fax 011 8396327



Data elaborato: maggio 2017

Revisione:

Aggiornamento:

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /)

SOMMARIO

PROCEDURE E PRESCRIZIONI GENERALI	2
Art. 1. – Obiettivi del Piano del Colore	2
Art. 2. – Ambito di applicazione	2
Art. 3. – Attuazione e tipologie di intervento regolate dal Piano Colore	2
Art. 4.– Procedure per l'autorizzazione ai lavori	3
Art. 5.– Divieti generali	3
Art. 6.– Criteri di intervento generali	4
Art. 7.– Individuazione delle tonalità cromatiche	5
ELEMENTI ARCHITETTONICI	6
Art. 8.– Intonaci	6
Art. 9.– Tinteggiature	6
Art. 10.– Rivestimenti e zoccolature	7
Art. 11.– Aperture e serramenti	8
Art. 12.– Balconi e parapetti	11
Art. 13.– Vetrine ed insegne	13
Art. 14.– Cornicioni e passafuori	14
Art. 15.– Comignoli e canne fumarie	15
Art. 16.– Canali di gronda e pluviali	15
Art. 17.– Tende	16
Art. 18.– Contributi finanziari erogati per la riqualificazione degli edifici	16

PROCEDURE E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1. – Obiettivi del Piano del Colore

- (1) Il Piano del Colore ha il compito primario di contribuire al recupero di valori formali, di materiali, di colori e di finiture propri del luogo, della tradizione e della cultura locale.

Art. 2. – Ambito di applicazione

- (2) I limiti spaziali di applicazione del Piano Colore sono definiti nell'Elaborato 2 "Planimetria Generale - campo di applicazione del Piano del Colore".
- (3) Il Piano del Colore di VALPERGA è formato dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa;
 2. Planimetria generale - campo di applicazione del Piano del Colore;
 3. Norme di attuazione;
 4. Tavole di rilievo e proposta cromatica;
 5. Tavolozza delle tinte ammesse;
 6. Esempificazione accostamento cromatismi.

Art. 3. – Attuazione e tipologie di intervento regolate dal Piano Colore

- (1) Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo di tutte le operazioni coinvolgenti l'esterno degli edifici ricadenti nel campo di applicazione dell'Art. 2, secondo quanto indicato dalle norme di cui agli articoli successivi.
- (2) Il Piano indirizza e controlla, attraverso l'iter specifico ed il rilascio della relativa autorizzazione, i seguenti interventi:
 - pulitura, coloritura, conservazione e restauro delle facciate esterne (o di porzioni unitarie di esse, ad esempio un basamento) e dei cortili visibili dall'esterno;
 - pulitura, coloritura, conservazione e restauro di parti accessorie o complementari o di manufatti, quali muri di confine, di contenimento, recinzioni, spallette di ponti, sovrappassi, sottopassi, torri d'acqua, ecc.
 - verniciatura (e/o sostituzione) di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, recinzioni, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano; sostituzione o posa di qualunque tipo di rivestimento sulle facciate, all'interno di portici, basamenti, ecc.;

- recupero, conservazione e restauro di pitture o decorazioni murali visibili o coperte sotto strati di vecchie pitture o intonaci.

Art. 4.– Procedure per l'autorizzazione ai lavori

- (1) I tipi di intervento definiti nel precedente art. 3 vanno - in ogni caso - intesi come opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001.
- (2) A corredo di quanto previsto dalla normativa in vigore, si dovrà allegare all'istanza autorizzativa una breve relazione riguardante le cromie e le finitura di facciata scelte. Detta relazione dovrà essere corredata da fotografie a colori della facciata e degli edifici adiacenti, al fine di poter valutare l'inserimento della proposta all'interno del tessuto storico. L'ufficio tecnico potrà richiedere la predisposizione di un bozzetto colorato, nel caso l'intervento sia significativo e lo si ritenga opportuno.
- (3) Per quanto di competenza dovrà essere acquisito il parere vincolare di cui all'art. 7, 2° comma della L.R. 32/2008.
- (4) Il progetto di pulitura, coloritura, conservazione e restauro della facciata sarà regolato sulla base dei criteri stabiliti dalla presente normativa, utilizzando per gli accostamenti cromatici i colori dell'Elaborato 5 "Tavolozza delle tinteggiature ammesse".
- (5) Al termine dei lavori il richiedente dovrà consegnare idonea documentazione fotografica che illustri il risultato finale; la suddetta documentazione sarà depositata nell'archivio del Piano del Colore del Comune.

Art. 5.– Divieti generali

- (1) E' in ogni caso vietata:
 - la realizzazione delle opere indicate all'art. 3 senza l'autorizzazione necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art.6 del DPR 380/2001;
 - la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi, laterizi e di tutte quelle parti della facciata originariamente destinate a rimanere a vista, prive di applicazioni cromatiche superficiali;
 - occultare, cancellare o compromettere eventuali decorazioni dipinte originarie;
 - la scorticatura e la demolizioni totale degli intonaci, rivestimenti, impiallaccature senza la prevista autorizzazione edilizia;
 - la realizzazione di tinteggiature parziali o di consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura;

- la tinteggiatura di una facciata unitaria di un edificio con colori diversi , anche se di più proprietari (es. un quarto o metà di uno stabile, il solo contorno di un negozio, ecc.). Si dovrà SEMPRE procedere in modo completo, nel rispetto della tipologia del fabbricato o sull'intero basamento o fascia commerciale.
- la rimozione o la modifica, senza autorizzazione, della tipologia degli elementi accessori delle facciate, quali i sistemi di chiusura ed oscuramento (infissi, persiane, ecc.), o di protezione (ringhiere, parapetti, cancelli e cancellate, inferriate, ecc.).

Art. 6.- Criteri di intervento generali

- (1) All'interno del campo di applicazione del Piano Colore si trovano edifici disomogenei per tipologia edilizia, data di realizzazione, vetustà, livello di compromissione, ecc.

Il Piano si applica a tutti gli edifici definiti all'Articolo 2, seppur con criteri di intervento disuguali.

- (6) Per gli edifici di che hanno mantenuto, in parte o del tutto, i caratteri tipologici originari, gli interventi sulle facciate dovranno essere volti alla conservazione degli intonaci e delle tinte originarie e la colorazione dei singoli edifici sarà di tipo variato, cioè definente le varie parti architettoniche ed accessorie, quali: fondo, rilievi , elementi decorativi semplici o complessi , infissi , sistemi di oscuramento elementi in ferro o ghisa, ecc. facendo riferimento all'Elaborato 5 "Tavolozza delle tinteggiature ammesse" ed all'Elaborato 6 "Esemplificazione modelli cromatici".
- (2) Per gli edifici di nuovo impianto o completamente trasformati, ormai privi di rimandi alla tradizione locale, gli interventi sulle facciate saranno volti a correggerne l'inserimento dal punto di vista cromatico, mitigandone l'incoerenza di inserimento, attraverso l'uso di colori e di materiali connessi alla tradizione locale. Per tale tipologia di edificio non si applicano i successivi articoli riguardanti serramenti, rivestimenti, ecc. Ogni nuovo intervento edilizio soggetto al rilascio del titolo abilitativo - all'interno del campo di applicazione del Piano - dovrà essere condizionato all'approvazione preventiva di una specifica proposta cromatica. Potranno essere adottate tecniche e materiali moderni, sempre comunque nel rispetto del contesto ambientale di inserimento.
- (3) In caso di ristrutturazione/restauro degli edifici, per la facciata dovrà essere garantito il mantenimento degli elementi di finizione originari/tradizionali, qualora presenti: mensole dei balconi (modiglioni in pietra), parapetti in ferro o ghisa, balaustre in agglomerato litocementizio , eventuali portoni in legno o ferro, persiane, scuri interni, ecc. mentre si dovrà prevedere la rimozione/sostituzione degli elementi di contrasto non conformi ai modelli tradizionali locali, così come definiti nei seguenti articoli. Dovrà inoltre prevedersi la conservazione ed il restauro (l'eventuale ripristino/reintegrazione), qualora presenti, delle decorazioni

architettoniche dipinte (fregi, cornici, stipiti, fasce marcapiano, basamenti rigati o bugnati, ecc.), oltre che di meridiane, targhe, affreschi, trompe l'oeil, ecc.

Art. 7.- Individuazione delle tonalità cromatiche

- (1) La tinteggiatura delle facciate dovrà - per tutte le tipologie edilizie individuate - essere effettuata utilizzando un tono di colore compreso nelle famiglie cromatiche dell'Elaborato 5 "Tavolozza delle tinteggiature ammesse".
- (2) Il progetto di colorazione della facciata può essere proposto dal cittadino, al di fuori di quanto indicato nel citato elaborato, nel caso di edifici in cui, in seguito ad analisi stratigrafica, siano comparse evidenti tracce di colore non catalogato precedentemente, o siano rinvenuti documenti storicamente probanti che motivino e documentino tale proposta progettuale. Una volta individuato e catalogato il colore, il progetto di coloritura dovrà comunque essere conforme ai criteri stabiliti dalla presente normativa. Il colore rinvenuto potrà essere inserito nella tavolozza dei colori e costituire a tutti gli effetti un nuovo modello di riferimento.
- (3) Edifici contigui dovranno essere cromaticamente differenziati: l'assenza di differenziazione cromatica ostacola la percezione dei due edifici come distinti, impoverendo la prospettiva stradale.
- (4) La coloritura policroma (intesa come definente le varie parti architettoniche ed accessorie) è fatto d'obbligo per tutti gli edifici che richiamano in qualche modo i modelli tradizionali. La tinteggiatura dovrà essere tale da dare risalto all'andamento della facciata, conferirne una buona visibilità senza eccedere in tonalità vivaci e da eccessivo contrasto.
- (5) Il colore quindi sarà teso alla discreta valorizzazione dell'edificio. La coloritura monocromatica è eventualmente ammessa esclusivamente per gli edifici dell'edilizia recente, solo nel caso non ci sia rilevabile alcun riferimento all'edilizia tradizionale e non ci sia nessuna parte della facciata in rilievo.

ELEMENTI ARCHITETTONICI

Art. 8.– Intonaci


- (1) Non è consentito, per tutte gli edifici, ridurre – interamente o parzialmente – le superfici parietali intonacate a mattone faccia vista.
- (2) Nel caso di intervento su facciate presentanti intonaci in malta di calce deve prevalere un criterio di conservazione e di reintegrazione con materiali ad essi compatibili.
- (3) Gli intonaci da impiegare negli interventi di integrazione e/o consolidamento saranno intonaci a base di calce naturale e di tipo deumidificante per le zone basamentali interessate da umidità di risalita (intonaci osmotici).
- (4) Nel caso di sostituzione totale dell'intonaco, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di garantire e conservare la traspirabilità della muratura.
- (5) Non è mai consentita la nuova realizzazione di nuovi intonaci plastici, graffiati, spruzzati o lacrimati.
- (6) Sono ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati purché rispondenti ai colori della tavolozza ed a norma DIN18363.
- (7) Gli intonaci da impiegare negli interventi di ristrutturazione, integrazione e consolidamento possono essere a base di cemento qualora lo siano quelli originari o pre-esistenti.
- (8) Sono inoltre ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati o del tipo "strollato" a base di calce, qualora lo siano quelli originari (per esempio per le zoccolature).


Art. 9.– Tinteggiature

- (1) Le tinteggiature dovranno essere in ogni caso e per tutte le tipologie edilizie individuabili all'interno del campo di applicazione, opache.
- (2) L'intervento di tinteggiatura/coloritura dovrà essere eseguito con pitture minerali naturali (calci, silicati, silossani a basso contenuto di resine sintetiche), o mediante l'impiego di intonaci di malta di calce colorata in massa con l'aggiunta di terre o polvere di marmo in quantità, assicurando una buona traspirabilità del supporto.
- (3) Relativamente agli edifici presentanti pre-esistenti intonaci a base di cemento, l'intervento di tinteggiatura/coloritura potrà essere eseguito con tinte a base sintetica compatibili con il supporto murario. Dovranno essere comunque di aspetto opaco e uniforme. Sono ammesse in questo caso pitture plastiche.


Art. 10.- Rivestimenti e zoccolature

- (1) Sugli elementi in pietra e su tutte quelle parti destinate in origine a rimanere a vista è vietata la tinteggiatura. Sono da distinguersi i manufatti realizzati allo scopo di rimanere in vista rispetto a quelli destinati a ricevere l'intonaco.
- (2) Non è ammessa la realizzazione di rivestimenti vari delle facciate in klinker, paramano, ceramici, materiali lapidei levigati e/o lucidi che riguardino superfici parietali, basamenti e zoccolature.
- (3) Nel caso di opere riguardanti le facciate superiori alla manutenzione straordinaria oppure in caso di ristrutturazione integrale degli immobili - così come definite dal DPR380/01 e smi - per la facciata si deve obbligatoriamente prevedere l'eliminazione di tutti i rivestimenti non conformi, elencati al comma 2, indicati con particolare riferimento al piano terra: in luogo di tali rivestimenti verrà ripristinato l'intonaco nei modi descritti nei precedenti articoli. Tale disposizione non si applica nel caso di edifici in cui il rivestimento della facciata costituisce elemento originario e caratterizzante dell'edificio stesso (si veda l'art. 6 comma 2).
- (4) Sono ammesse nuove zoccolature in lastre o lose di pietra locale con zanche in ferro in un unico elemento in altezza (min. 40, max. 100 cm).
- (5) E' vietata la realizzazione di nuove zoccolature in lastre di pietra poste in opera a mosaico, oppure a bolognini uguali.
- (6) Nel caso di opere di ristrutturazione o restauro - così come definite dal DPR380/01 e smi - attuate sull'intero edificio, eventuali zoccolature incongrue - descritte al comma precedente - dovranno essere rimosse e sostituite con zoccolature di cui al comma 4.
- (7) sono ammesse, in sostituzione di rivestimenti da rimuovere, zoccolature realizzate con intonaci osmotici.





Zoccolatura a più elementi in altezza, non ammessa





Zoccolatura ad "opus incertum", non ammessa

Art. 11.- Aperture e serramenti

- (1) Sono ammesse nuove aperture e/o adeguamenti di quelli esistenti, purché esse siano progettate in coerenza con l'edificio sul quale si interviene.
- (2) E' possibile allargare la dimensione delle aperture esistenti a meno che le caratteristiche delle stesse non siano tali da farle ritenere elementi di pregio.
- (3) Nel caso di riuso e conseguente cambio della destinazione di rustici devono essere mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura; la loro chiusura può avvenire arretrando il tamponamento ricavando una loggia oppure un semplice "scuretto".
- (4) Sono vietate le cornici, o l'inserimento anche parziale nel profilo delle aperture, di mattoni di laterizio pieno o paramano, lastre di pietra a spacco o a taglio fissate al supporto tipo "piastrella", elementi lapidei artificiali, e altre decorazioni estranee alla tradizione e alle tecniche costruttive tradizionali.
- (5) Le cornici dipinte lineari semplici avranno dimensione generalmente pari a 10-12 cm, le cornici sagomate avranno larghezza massima pari a 20 cm.
- (6) In tutti gli edifici ricompresi nel centro storico – ad esclusione di quelli ascrivibili all'art. 6 comma 2 - non è ammessa la posa di serramenti ed oscuramenti metallici non equivalenti formalmente e cromaticamente a serramenti lignei (verniciati oppure a vista); qualora presenti, essi dovranno essere rimossi negli interventi riguardanti le facciate superiori alla manutenzione straordinaria oppure in caso di ristrutturazione integrale degli immobili.


-
- (7) Per i serramenti e gli oscuramenti deve essere di norma impiegato il legno, che potrà essere verniciato con vernice coprente di tipo oleo-sintetica o smalti all'acqua, scegliendo il colore tra quelli definiti nell'Elaborato 5 - Tavolozza delle tinte ammesse; il colore dell'infisso sarà più chiaro di quello per le persiane o scuri esterni; è ammesso inoltre che il legno sia lasciato in tinta naturale, con la venatura a vista, purché in tinta scura, adottando sistemi ad impregnazione con effetto cera.
- (8) In tutti gli edifici ricompresi nel centro storico non sono ammessi i legni chiari a vista ed essenze estranee alla tradizione locale.
- (9) Viene ammesso l'utilizzo di serramenti in pvc ed in alluminio - mantenendo tipologie, sagome, dimensioni, partizioni, profili e coloriture in linea con quelli tradizionali in legno - solo per gli edifici privi di elementi architettonici rilevanti o di pregio (si veda l'Elaborato 2 "Planimetria generale - campo di applicazione del Piano del Colore");
- (10) La partitura del serramento deve essere decisa in base alle proporzioni, alla forma e alle dimensioni dell'apertura; per un repertorio corretto e adottabile si rimanda alla Relazione Illustrativa del Piano Colore.
- (11) Gli oscuramenti delle finestre devono essere costituiti da persiane o scuri esterni; non sono di norma ammessi avvolgibili; se presenti, in caso di interventi di sostituzione, dovranno essere sostituiti con persiane o scuri.
- (12) E' ammesso il mantenimento di avvolgibili solo nel caso in cui – per taglio dimensionale e tipologia delle aperture esistenti – non sia possibile installare gli idonei oscuramenti alle finestre elencati al precedente comma.
- (13) Possono eventualmente essere previste inferriate in ferro a elementi verticali a protezione delle aperture.
- (14) Per le porte di accesso agli immobili valgono le medesime disposizioni riportate nei commi precedenti.

SI**SI**

Esempi di aperture incorniciate da fasce intonacate

NO**NO**


Esempi di aperture incorniciate da fasce in mattone faccia vista o finto-mattone, non ammesse

**NO**

Esempio di taglio dimensionale e di partitura del serramento da non imitare.

Art. 12.– Balconi e parapetti


- (1) E' prescritto il mantenimento della forma e posizione delle originarie strutture in pietra ed in legno dei vecchi balconi e ballatoi e l'eventuale integrazione di parti particolarmente degradate; in quest'ultimo caso la reintegrazione dovrà essere realizzata con analoghi materiali, spessori e tipologia di quelli esistenti.
- (2) Quando presenti, i modiglioni dei balconi (in pietra o in legno) esistenti sono da mantenere e/o ripristinare; in caso di sostituzione, i nuovi elementi dovranno avere sagomatura, dimensioni e collocazione coerenti con quelli dell'edilizia tradizionale.
- (3) Per la realizzazione di eventuali nuovi balconi si rimanda ai tipi tradizionali, in pietra oppure in legno, caratterizzati da uno spessore esiguo e da modiglioni d'appoggio sottostanti.
- (4) E' ammesso l'uso di mensole in calcestruzzo armato di spessore contenuto coadiuvate da modiglioni sempre in cls sagomati; in questo caso le superfici in dovranno essere bocciardate al fine di riprendere l'effetto tradizionale.
- (5) Le nuove ringhiere dovranno richiamare la tipologia costruttiva della tradizione, prediligendo soluzioni a disegno semplice, con l'impiego di ringhiere generalmente costituite da elementi di ferro pieno, realizzati con tondi e correnti "in piattina".
- (6) Le ringhiere dovranno essere verniciate con vernici ferromicacee o smalti sintetici con tonalità non sgargianti, scegliendo tra le tonalità individuate per i ferri all'interno dell'Elaborato 5. Sarà inoltre possibile conservare eventuali particolari di finitura in ottone, bronzo o legno (purché mordenzato marrone scuro).
- (7) Sono vietati i parapetti in vetro retinato, in plexiglas, in fibrocemento, in alluminio anodizzato, scatolati, in calcestruzzo o laterizio lasciato a vista, i tamponamenti o chiusure con strutture in metallo o vetro (verande); se presenti, tali elementi dovranno essere rimossi in caso di rifacimento del balcone, di opere superiori alla manutenzione straordinaria riguardanti la facciata, oppure in occasione di ristrutturazione integrale dell'edificio; tale disposizione non si applica agli edifici di cui all'art. 6 comma 2.



Esempi di parapetti in ferro dal disegno tradizionale



Esempi di modiglioni in pietra, da mantenere e/o ripristinare



Non sono ammesse ringhiere in scatolato metallico. Le tipologie devono riferirsi ai modelli tradizionali.

Art. 13.– Vetrine ed insegne

- (1) Per le vetrine valgono – in linea generale – le medesime disposizioni riportate nell'art. 11.
- (2) Le chiusure di protezione esterne alle vetrine dello stesso immobile dovranno essere uniformi. Il colore sarà uguale nel caso di edifici adiacenti tipologicamente uguali e dello stesso colore, difforme se le caratteristiche cromatiche degli edifici lo consentiranno. Gli spazi vetrina dovranno inoltre far riferimento al fronte su cui si inseriscono e riprendere i pieni e i vuoti di facciata.
- (3) In particolare, per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico e presentanti valore storico-testimoniale:
 - è proibita la realizzazione o il mantenimento di insegne luminose al neon o in plastica e metallo lucido o comunque in contrasto con il contesto ambientale; se presenti, devono essere rimosse negli interventi edilizi riguardanti la ristrutturazione integrale dell'immobile;
 - le nuove insegne dovranno essere di dimensioni contenute e realizzate con materiali e forme tradizionali;
 - le nuove insegne commerciali dovranno, di norma, essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata.
- (4) Sono in linea di massima ammissibili insegne frontali ed insegne a bandiera.
 - Insegne frontali complanari al piano della facciata dell'edificio: vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, murales, bassorilievi; fregi, plance, targhe, pannelli;
 - Insegne a bandiera perpendicolari al piano della facciata: stendardi fissi, targhe plance, pannelli.
- (5) Negli edifici non possono essere posti impianti pubblicitari su: pilastri, balaustrate, inferriate decorate, su fregi e cornici.
- (6) Non possono essere occupati i vani delle finestre ad eccezione che non vetrofanie o vetrografie, pannelli paravista nel rispetto delle norme igienico edilizie.
- (7) L'effetto cromatico delle insegne deve essere proposto nel rispetto delle preesistenze. I criteri fondamentali da seguire per un impatto positivo dell'insegna sono:
 - semplicità dell'insieme ottenuta utilizzando logotipi che riassumano in modo chiaro l'attività, il prodotto venduto, il marchio, l'azienda rappresentata (es. concessionari, franchising, ecc...)

- linearità grafica e uniformità del carattere per un'immediata leggibilità;
- dimensioni commisurate sia all'edificio che al tipo di strada.

(8) Per le insegne frontali si specifica quanto segue:

- Vetrofanie:

le vetrofanie sono inseribili sulle vetrature dei serramenti regolarmente autorizzati; devono essere evitate scritte con eccesso di informazioni o di tipo precario;

- Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oeil, bassorilievi, fregi:

sono particolarmente adatte per frontespizi ciechi; la parte di prospetto visibile deve essere risolta secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale.

- Plance, targhe , pannelli non illuminati:

le tipologie in metallo dipinto o smaltato, in legno, ceramica, plexiglas, pietra o in qualsiasi altro materiale adatto, di spessore non superiore a cm 6, sono ammissibili solo in riferimento al piano terreno e non devono in larghezza superare le aperture delle porte o vetrine. Per quanto riguarda le finestre sono inseribili targhe paravista solo al piano terreno.

- Plance, targhe, pannelli, illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi:

è prevista sul paramento murario la seguente tipologia di illuminazione: lampade tipo appliques e faretti: altezza minima ml. 2,30; sporgenza massima cm 70;

(9) Per le insegne a bandiera si specifica quanto segue:

- non sono consentite insegne a bandiera del tipo a cassonetto mentre sono ammissibili insegne di esercizio di tipo: targa non illuminata; targa illuminata da faretti inseriti nella staffa di sostegno;
- Le su elencate installazioni dovranno tenere conto nel progetto della natura dello stabile dove andranno inserite.
- Negli edifici porticati non è ammesso l'uso di insegne a bandiera.


Art. 14.- Cornicioni e passafuori

- (1) Ove presenti, vanno conservati i cornicioni in laterizio a vista o intonacati, in quanto elementi di arricchimento decorativo.
- (2) I passafuori tipici dei tetti in vista, costituiti dalla listellatura, dai falsi puntoni e dalla listellatura oppure da arcarecci e listelli devono essere conservati e riproposti.

- (3) non è consentita la perlinatura sostitutiva del tavolato o sotto i listelli (cassonettatura).
- (4) se presenti, sono da conservarsi gli elementi decorativi in legno a merlature applicate nella parte terminale dei passafuori (lambrequin o lambrecchini) e a pannellature in legno decorato.

Art. 15.– Comignoli e canne fumarie

- (1) Tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali sono da mantenersi.
- (2) Nei casi nei quali sia possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la demolizione e ricostruzione dei comignoli. Essi non devono essere sostituiti con elementi prefabbricati in cemento, ma devono essere riproposti utilizzando forme e materiali tradizionali.
- (3) Le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento devono essere collocate (per quanto è possibile) ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
- (4) I nuovi comignoli dovranno rifarsi alle tipologie tradizionali. Il cappello del comignolo potrà essere in pietra o in laterizio.
- (5) Non è ammessa la realizzazione di comignoli prefabbricati di calcestruzzo oppure in lamiera.



Esempi di comignoli di forma e tipologia tradizionale e di camino composto da elementi prefabbricati in cemento, non

Art. 16.– Canali di gronda e pluviali

- (1) E' vietato l'uso di materiali plastici, dell'alluminio placcato in rame, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata.

-
- (2) I canali ed i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, non sono ammessi elementi a sezione quadrata;
- (3) I pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti di facciata e delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità.

Art. 17.– Tende

- (1) Per tutti gli edifici ricadenti nel campo di applicazione del Piano Comunale del Colore:
- sono ammesse tende parasole esclusivamente in tessuto (non sono ammessi materiali plastici o lucidi), di tipo retrattile applicate a vetrine solo se con struttura in ferro, ottone o "tipo ferro", non coprenti più di una vetrina (l'apposizione di tende deve assumere come riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione);
 - le tende devono essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione, non sono ammesse tende fisse rigide o su struttura rigida, non sono ammesse tende a capottina;
 - le tende aggettanti da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati.

Art. 18.– Contributi finanziari erogati per la riqualificazione degli edifici

- (1) L'amministrazione comunale, conseguentemente all'approvazione del presente Piano dell'arredo urbano e del Colore, potrà intraprendere atti amministrativi idonei a stanziare contributi finalizzati a favorire l'esecuzione di opere nel rispetto del piano stesso.